



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 83/12[^]
di iniziativa del Consigliere Giuseppe Graziano
recante: “Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012,
n.66 e 16 maggio 2013, n.25”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge regionale n. 66 del 20 dicembre 2012 è stata istituita l'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese – ARSAC, quale ente strumentale della Regione Calabria munito di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria, con funzioni di programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di agricoltura.

Con legge regionale n. 25 del 16 maggio 2013, è stata istituita l'Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, anch'esso munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'art.6 della citata legge regionale n. 66/2012 (istitutiva dell'ARSAC) e) al primo comma ha previsto che *«il Collegio dei Sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo»*. Nella sua formulazione originaria, la composizione dell'organo di revisione del predetto Ente, era così prevista: *«Il Collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di tre anni»*. Si passa, quindi, da un Collegio di tre componenti e due supplenti ad un collegio monocratico composto da un membro effettivo ed un supplente, assolutamente incongruo per garantire il necessario controllo e la dovuta vigilanza di importanti Enti regionali che operano sull'intera Regione i cui compiti non solo sono rimasti invariati rispetto alla precedente normativa, ma sono addirittura aumentati.

Allo stesso modo l'art.7 della legge regionale n. 25/2013, istitutiva di Calabria Verde, ha previsto: *«Il revisore unico dei conti è l'organo di controllo dell'Azienda, costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, istituito con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, per la durata di anni tre. Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo»*.

Nello specifico si evidenzia che l'ARSAC in base al disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge istitutiva n.66/2012, dal 2015 ha assunto anche la gestione diretta della procedura di liquidazione della vecchia ARSSA non completata dal precedente commissario. Calabria Verde, per conto della Regione ha invece assunto, tra l'altro, le funzioni delle sopresse comunità montane così come disposto dal comma 3 dell'art. 2 legge n. 25/2013.

Stante così le cose, alla luce di quanto premesso e nell'interesse degli Enti in parola, si propone di consentire, ove disponibili, ai membri supplenti degli organi monocratici già nominati, di partecipare alle riunioni dei predetti organi di revisione contabile senza aggravio di spesa, ovvero a titolo completamente gratuito. Ciò anche per dare significato e concretezza ad una nomina che altrimenti risulta inutile.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art.39 Statuto Regionale Calabria)

Titolo: Modifica dell'art. 6 della L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 e dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 16 maggio 2013

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
//	//	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese

Tab. 2 – Copertura finanziaria:

La presente legge non prevede alcuna copertura finanziaria e pertanto non impegna alcun onere sul Bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese

Programma/Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//

“Interventi normativi sulle leggi regionali 20 dicembre 2012, n. 66 e 16 maggio 2013, n. 25”.

Art. 1

(Integrazione dell'articolo.6 della l. r. n. 66/2012)

1. All'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), dopo il comma 1 viene inserito il comma 1 bis: “Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del sindaco effettivo, il sindaco supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni del collegio ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito”.

Art. 2

(Integrazione dell'articolo 7 della l. r. n.25/2013)

1. All'art. 7 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), dopo il comma 1 viene inserito il comma 1 bis: “Fermo restando quanto disposto dal comma 1 per il caso di sostituzione del revisore unico dei conti, il membro supplente, ove disponibile, partecipa alle riunioni dell'organo di controllo dell'Azienda ed esercita le funzioni attribuite a titolo gratuito”.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.